

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 c.p.c

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICAZIONE IN FORMA STRAORDINARIA EX ART. 151 C.P.C

NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

Per la sig.ra **PETRUZZI MARIA ASSUNTA** nata a Gallipoli (Le) il 17.08.1960 (c.f. PTRMSS60M57D883I) rappresentata e difesa, in virtù di mandato spillato all'ultimo foglio dell'atto, dall'avv. Alessandra Maria Pinto (c.f. PNTLSN75T55E506W), ai fini del presente giudizio tutte elettivamente domiciliate in Milano -20126- , Via Piero Caldirola 6/Y, presso e nello studio dell'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata dove intende ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio:
cinzia.berniniasti@lecco.pecavvocati.it

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore;
- **Ufficio XIV Ambito Territoriale di Varese**, in persona del Dirigente p.t.,
- **Ufficio VI Ambito territoriale per la provincia di Lecce**, in persona del Dirigente p.t.,

e nei confronti

di **tutti i docenti inseriti** nell' ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO pubblicato sul sito dell'Ufficio VI di Lecce in data 29.07.2016, nonché di tutti i docenti inseriti nell'ELENCO DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI pubblicato sul sito dell'Ufficio VI di Lecce in data 15 Settembre 2016 (tenuto conto del fatto che, in caso di accoglimento del ricorso, la sig.ra Petruzzi Maria Assunta potrebbe risultare trasferita in provincia di Lecce al posto di una di costoro).

per l'accertamento del diritto

al trasferimento interprovinciale nell'ambito 20 della provincia di Lecce ex art. 6 CCNI mobilità

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

scuola 2016/2017, nonché al diritto di precedenza prevista ex art. 13 del citato contratto in favore di
“...chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in
situazione di gravità, obbligato all'assistenza”

e per la condanna

dell'Amministrazione scolastica resistente a provvedere in tal senso mediante adozione di tutti i
provvedimenti necessari, conseguenti al procedimento avviato da Petruzzi Maria Assunta, docente
di ruolo della scuola primaria, per l'ottenimento, per l'a.s. 2016/2017, del richiesto trasferimento su
ambito 20 della provincia di Lecce posto comune

previa disapplicazione

- della determinazione dell'Ufficio XIV Ambito Territoriale di Varese di non convalida della
domanda di mobilità (implicito diniego di concessione del beneficio) sul punto della richiesta
applicazione della precedenza (sez. “PRECEDENZA”) (**Ail. 1**);
- del decreto MIUR.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE(U).0008793 29-07-2016 del Dirigente
dell'Ufficio VI Ambito territoriale della provincia di Lecce con il quale è stata disposta la
pubblicazione sul sito web dell'Ufficio degli elenchi dei trasferimenti degli insegnanti di ruolo di
scuola primaria, relativi all'anno scolastico 2016/17 (**Ail. 2**);
- dell'ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO
(seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) in provincia di Lecce, pubblicato sul sito
dell'Ufficio VI AT-Lecce in data 29.07.2016 (**Ail. 3**);
- del decreto n.11739 del 15.09.2016 dell'Ufficio VI Ambtio prov. di Lecce e del relativo
ELENCO DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI pubblicato sul sito
dell'Ufficio Vi di Lecce in data 15 Settembre 2016 (**Ail. 4 e 5**);
- nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali, anche di estremi ignoti

FATTO

La ricorrente, docente di ruolo (dall'a.s. 2011/2012) di scuola primaria classe di concorso EEEE -
posto comune, attualmente in servizio presso l'I.C. Cardano-Padre Lega Arnate-Gallarate (VA), ha
presentato domanda di mobilità territoriale interprovinciale ai sensi del CCNI mobilità docenti a.s.
2016/2017.

Nella propria domanda la sig.ra Petruzzi ha indicato nella sezione “PRECEDENZE” la provincia di
Lecce, quale provincia per la quale usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33 commi 5 e 7

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

L104/92 (ex art 13 comma 1, punto V del contratto mobilità) (**All. 6**). Ovviamente la ricorrente, a sostegno del richiesto diritto di precedenza, ha allegato la necessaria documentazione probatoria ed in particolare:

- 1) provvedimento del Giudice Tutelare di Lecce del 01.08.2013 di nomina come amministratrice di sostegno (**All. 7**);
- 2) dichiarazione personale (**All.8**)
- 3) documentazione medica ai fini dei benefici ex art 33 L. 104/92 (**All. 9**)

Difatti, la ricorrente in data 01.08.2013 è stata nominata, dal Giudice Tutelare Dott.ssa Adele Ferraro del Tribunale di Lecce -sez. distaccata di Gallipoli, amministratrice di sostegno della di lei zia sig.ra Petruzzi Antonia (**All. 7**).

Sta di fatto che l'Ufficio Ambito territoriale di Varese, con propria illegittima determinazione, ha ritenuto di non convalidare la precedenza richiesta dalla sig.ra Petruzzi, tanto è vero che, nella lettera di notifica della domanda di trasferimento, alla sezione "PRECEDENZE" non compare alcuna indicazione accanto alla dicitura "*Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto V del contratto mobilità)*" (**All. 1**).

In data 29.07.2016 ha sig.ra Petruzzi ha ricevuto **notifica di mancato ottenimento del movimento richiesto**.

Avverso le determinazioni dell'Amministrazione scolastica, la ricorrente ha, dapprima, presentato in data 03.08.2016 un ricorso in opposizione e successivamente, in data 11.08.2016, istanza di conciliazione ex art. 135 CCNL Scuola 2006/2009 (**All. dal n.10 al n. 14**)

Nessuna delle predette istanze è stata presa in considerazione dall'Amministrazione scolastica, che, confermando con comportamento concludente le proprie determinazioni, ha negato alla ricorrente il diritto a trasferimento nella sede richiesta anche in via provvisoria, escludendo la sig.ra Petruzzi dai destinatari di assegnazione per l'a.s. 2016/2017 (**v. All. 5**)

Quanto posto in essere dall'Amministrazione resistente è palesemente illegittimo ed erroneo per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) VIOLAZIONE DI LEGGE ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 6 DEL CCNI MOBILITA' DOCENTI A.S. 2016/2017

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

Al fine di comprendere compiutamente la vicenda de qua è opportuno attuare, preliminarmente, una ricostruzione del sistema di reclutamento nella scuola, caratterizzato nel precedente anno scolastico 2015/2016 dal c.d. “*piano straordinario di assunzioni*” previsto dalla Legge 107/2015 (cd. Legge sulla “buona scuola”) e al D.D.G. n. 767 del 17.07.2015 (doc. 1), attuativo della stessa.

Il reclutamento dei docenti nella scuola statale è disciplinato dagli artt. 399 ss. del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come successivamente modificato (T.U. Scuola). Nel dettaglio, l’art. 399 statuisce che *“l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401”*.

Per poter diventare docente di ruolo, pertanto, due sono (teoricamente) le strade percorribili: o la via concorsuale, o l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

I posti disponibili per le immissioni in ruolo vengono, quindi, assegnati a chi risulta avere maggior punteggio all’interno della graduatoria di appartenenza.

Orbene, come accennato, per l’a.s. 2015/2016 il legislatore ha approvato la Legge 107/2015 che all’art 1 comma 95 prevede che *“Per l’anno scolastico 2015/2016, il **Ministero** dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare **un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente** per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012.*

*Per l’anno scolastico 2015/2016, il **Ministero** dell’istruzione, dell’università e della ricerca è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla **Tabella 1** allegata alla presente legge... I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalità di cui ai commi 7 e 85 (**c.d. Organico di Potenziamento FASE C delle immissioni in ruolo**).*

Quindi, ai sensi dei commi 95 e ss dell’art. 1 L. n. 107/2015, il contingente delle unità destinato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto, era suddiviso in:

FASE 0 per le immissioni in ruolo **effettuate secondo l’art. 399 del T.U.** (Turn Over – differenza tra numero di posti disponibili e posti occupati da docenti titolari), ex **comma 95** dell’art. 1 L. n. 107/2015.

FASE A, con assunzioni sui posti dati dalla differenza tra i posti totali e quelli attribuiti con

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

l'aliquota di cui alla Fase 0, effettuate sempre secondo le procedure di cui al citato art. 399 T.U., ex comma 98 lett. a) dell'art. 1 L. 107/2015.

Le assunzioni sia nella Fase 0 sia quanto nella Fase A avvenivano, quindi, a livello provinciale (ai sensi del citato art. 399, i posti erano, infatti, attribuiti ai soggetti iscritti: a) nella graduatoria del concorso pubblico e b) nella GAE della Provincia), **e i docenti venivano assunti di diritto, id est senza apposita domanda** (v. comma 97 art. 1 L.107/2015).

FASE B, nella quale, "in deroga all'art. 399 del Testo Unico", i posti residuati dalle fasi 0 e A, per mancanza di aspiranti nella provincia in cui vi erano disponibilità, erano attribuiti **a livello nazionale**, ex **comma 98 lett. b** dell' art.1 L. n. 107/2015.

La **FASE C**, invece, con separato contingente di 48.812 posti comuni + n. 6.446 posti di sostegno, era destinata, sempre in deroga all'art. 399 T.U., ex comma 98 lett. c dell' art.1 L. n. 107/2015, alla copertura di posti del cd **Organico di potenziamento**.

Nella fase C rientravano i docenti che, situati agli ultimi posti delle rispettive graduatorie perché con minor punteggio, chiedevano di partecipare al piano straordinario di assunzioni da effettuarsi sui posti vacanti e disponibili a livello nazionale.

Quanto sopra detto è indispensabile al fine di meglio comprendere le logiche sottese alle **operazioni di mobilità territoriale** di cui al CCNI dell'8 aprile 2016, che, per l'a.s. 2016/2017, sono state **distinte in fasi a seconda dei tempi di immissione in ruolo dei docenti partecipanti**.

Dette fasi erano compiutamente elencate nell'**art. 6 del citato CCNI**, che intitolato "**FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI**" disponeva:

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della FaseD.

FASE B

1. (fase di interesse della ricorrente) Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1. **(All. 15)**

Orbene, l'allegato 1, che indica **l'ordine delle operazioni nei trasferimenti** e nei passaggi del personale docente ed educativo, pone in sequenza:

effettuazione della FASE A da svolgersi:

1. a livello comunale;
2. a livello provinciale;
3. operazioni di mobilità professionale.

Effettuazione della FASE B

Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 (come la ricorrente) che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. **Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:**

1. **operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 (fase di interesse della ricorrente)**
2. operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15
3. Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito

Effettuazione della FASE C, AMBITI NAZIONALI

Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali.

Effettuazione della FASE D

Possono partecipare a questa fase i docenti assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano di assunzioni 15/16 nonché da fasi B e C del medesimo piano 15/16 provenienti dalle Graduatorie di merito del concorso 2012.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

*preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.***(All. 16)**

Dall'esame delle norme del CCNI mobilità docenti, emerge con enorme chiarezza che, stabilito il contingente di posti disponibili per i trasferimenti, doveva essere seguito un ordine ben preciso ai fini dell'assegnazione di quei posti.

Pertanto, prima doveva svolgersi la FASE A; in presenza di posti residui, si procedeva alla FASE B; se residuavano altri posti si sarebbe potuto passare alla FASE C e, residuando ulteriori posti, alla FASE D.

In particolare, a proposito della fase C, l'art. 6 del CCNI disponeva espressamente “...***La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti***”.

Da ciò consegue chiaramente che non si poteva passare alla fase successiva se prima non si era esaurita la fase precedente; ciò in quanto **l'appartenenza alle varie fasi era soprattutto indice dell'anzianità di servizio dei docenti in esse inseriti.**

Invero, i docenti partecipanti alla fase B (1.operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15”), come la ricorrente, sono stati immessi in ruolo prima di un qualunque docente partecipante alla fase C (personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento).

La logica, pertanto, doveva essere quella di favorire il rientro, o comunque l'avvicinamento, nel proprio territorio di quei docenti lontani da più tempo.

Invece **la ricorrente**, che partecipava alla **fase B 1) della mobilità** (v. Allegato 1 CCNI) per l'a.s 2016/17 per la scuola primaria posto comune con punteggio pari a **63 punti, si è visto notificare dal MIUR il messaggio di “mancato riconoscimento del movimento richiesto”.**

Al contrario, docenti tutti con minor punteggio e partecipanti a fasi successive della mobilità territoriale (FASE B-3, C e D) si sono visti riconoscere il movimento richiesto.

Un esempio tra i tanti possibili: la docente TRAZZA RITA, partecipante alla fase B-3 con soli 12 punti ha avuto il trasferimento nell'ambito 20 della provincia di Lecce (v. pag 33 **All. 3**).

Anche la docente COLELLA ANNA ELISA, partecipante alla FASE C della mobilità, ha avuto il trasferimento nell'ambito 20 della provincia di Lecce con soli 20 p. (la docente in questione gode di

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

precedenza prevista da CCNI che, in virtù dell'art. 13 del Contratto citato, ha valore solo all'interno della fase cui si partecipa; conseguentemente un docente partecipante, ad es., alla fase C della mobilità non poteva vantare diritto precedenza su docenti partecipanti alle fasi precedenti).

La ricorrente, invece, nonostante i suoi 63 punti e l'anzianità di servizio pluriennale, non ha avuto il movimento richiesto!!!(v. pag 34 All. 3).

Di non poco conto è il fatto che, dopo la pubblicazione dei movimenti Scuola primaria -Trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI), sono **residuati negli Ambiti provincia di Lecce ben 35 posti comuni, di cui 14 nell'ambito 20 richiesto dalla ricorrente (All. 17 e 18).**

Su detti posti la ricorrente aveva inconfutabilmente diritto alla mobilità, stante l' evidente violazione del comma 108 L. 107/2015 e dell'art 8 comma 1 CCNI 2016/2017 che testualmente dispone: *“Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati alle apposite disposizioni ministeriali”*

E' indubbio, alla luce delle norme del CCNI e del **principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti**, che **il programma predisposto dal MIUR per l'espletamento delle operazioni di mobilità non ha funzionato correttamente** essendo evidentiissimi gli errori commessi (**ALL. 23 e 24).**

A riprova di quanto affermato sovviene il comportamento del MIUR, che, sommerso da reclami e ricorsi per gli esiti delle operazioni di mobilità, ha invitato i docenti interessati a presentare istanza di conciliazione ex art. 135 CCNL Scuola 2006-2009; salvo poi insistere caparbiamente nel proprio errore, ritenendo di dover prendere in considerazione solo le istanze pervenute dai docenti di scuola primaria partecipanti alla FASE C della mobilità, secondo il Ministero unici lesi.

Dalla serie: al peggio non vi è mai fine!

2) VIOLAZIONE DI LEGGE: MANCATO RICONOSCIMENTO DI DIRITTO DI PRECEDENZA EX ART. 13 CCNI a.s. 2016/2017 – VIOLAZIONE ART. 33 C. 5 E 7 L. 104/92 – ART. 404 E SS. C.C.

Quanto sopra è già di per sé sufficiente a comprovare le ragioni della ricorrente, che risulta ulteriormente lesa dal mancato riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 13 comma 1 punto

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

V) del CCNI che, rubricato “ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; **ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE**”, prevede espressamente: “Nella fase A punto 1 solo tra distretti diversi dello stesso comune e nelle fasi successive dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità.

*Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, **viene riconosciuta la precedenza**, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela” (All. 15).*

Il tenore letterale della norma sopra citata non si presta ad interpretazioni: **il diritto a precedenza è riconosciuto al docente che, in virtù di nomina del Tribunale, eserciti la tutela legale su altro soggetto e ciò indipendentemente da un eventuale rapporto di parentela.**

Orbene, la ricorrente in data 01.08.2013 è stata nominata, dal Giudice Tutelare Dott.ssa Adele Ferraro del Tribunale di Lecce -sez. distaccata di Gallipoli, amministratrice di sostegno della sig.ra Petruzzi Antonia (All. 7).

Tale nomina comporta, tra l'altro, per la ricorrente:

- 1) il compimento, in nome e per conto di Petruzzi Antonia, di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresa l'assicurazione ed organizzazione di una adeguata assistenza sanitaria ed infermieristica;
- 2) l'autorizzazione a riscuotere tutte le somme depositate ed intestate a vario titolo alla sig.ra Petruzzi Antonia, con obbligo di rendere conto;
- 3) l'autorizzazione a prender visione di tutti i rapporti contrattuali in corso intestati a Petruzzi Antonia;
- 4) l'autorizzazione a prestare il consenso informato, in nome e per conto del beneficiario, ai trattamenti terapeutici che dovessero riguardare la persona dello stesso;
- 5) l'obbligo di riferire per iscritto al Tribunale entro il mese di Giugno di ogni anno solare circa l'attività svolta a favore del beneficiario e sulle condizioni di vita e personali del medesimo;
- 6) l'obbligo di informare il beneficiario (ed ove questo lo chieda, continuare ad accompagnarlo negli uffici) circa gli atti da compiere, come pure il Tribunale ove rilevi un dissenso sugli stessi da parte del beneficiario.

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

E' indubbio che, al fine di poter adempiere l'incarico conferito dal Tribunale, l'amministratore di sostegno deve poter essere fisicamente presente, accanto al soggetto beneficiario.

L'amministrazione scolastica, invece, ai fini della precedenza ex art. 13 comma 1 p. V del CCNI, riconosce validità alla sola figura del “tutore”, escludendo *a priori* altre figure di tutela legale, previste dal nostro ordinamento giuridico.

Probabilmente, il MIUR ignora che, con l'entrata in vigore della **Legge n. 6/2004**, ai tradizionali istituti di tutela legale dell'interdizione e dell'inabilitazione, si è aggiunto anche quello dell'**Amministratore di Sostegno**, la cui *ratio* è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d'agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia (Trib. di Roma 24.05.2011), mentre la diversa misura dell'interdizione risulta più idonea quando il caso concreto sia tale che gli interessi dell'incapace non possano essere adeguatamente tutelati con la misura di cui si tratta.

La giurisprudenza ha osservato che **l'amministrazione di sostegno è una forma di tutela ampia** (non meramente patrimoniale ma comprendente anche la cura della persona), propositiva e non interdittiva, espansiva e non inibitoria, personalizzata, modulabile e non standardizzata, frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione veramente conforme ai fini costituzionali di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3; 2° comma Cost.) (Tribunale di Pinerolo 4.11.2004).

In alcuni casi, il giudice adito ha ritenuto che la misura dell'amministrazione di sostegno fosse in grado di soddisfare meglio le esigenze di tutela del beneficiario, non ritenendo possibile stabilire con certezza se lo stato d'incapacità in cui versava lo stesso fosse o meno definitivo e quali fossero le effettive possibilità di recupero (Trib. Di Roma 28.01.2005).

D'altronde, com'è stato affermato, il metro quantitativo della disabilità non costituisce il *discrimen* fra la misura dell'amministrazione di sostegno e gli istituti preesistenti, pur sopravvissuti in posizione residuale. Al contrario, il giudice di merito deve compiere una valutazione complessiva della condizione del beneficiario, orientata alla ricerca della soluzione più adeguata per la tutela e per il sostegno della persona (Cass. Civ. n. 17421/09; Cass. Civ. 22332/2011; Tribunale di Roma 31.05.2011 e 24.05.2011).

Orbene, fatta la superiore premessa, emerge, all'evidenza, l'errore in cui è incorso l'Ufficio scolastico per la provincia di Varese, che pare aver voluto limitare la portata dell'Istituto della “legale tutela”, genericamente richiamato dall'art. 13 comma 1 p. V) del CCNI mobilità docente a.s. 2016/2017, alla sola figura del “tutore”, escludendo quella dell'amministratore di sostegno (**All. 19**).

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

L'illegittimità delle determinazioni dell'Amministrazione resistente è ancora più evidente se si considera che l'amministratore di sostegno, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona e quindi, in senso tecnico il potere-dovere di: 1) proporre e scegliere la collocazione abitativa del beneficiario; 2) elaborare per il beneficiario un progetto di vita; 3) esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici.

Sebbene, infatti, l'art. 411, 1° co, introdotto dalla Legge n. 6/04 non richiami l' art. 357 (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell'amministratore nei confronti del beneficiario si evince, testualmente, dall'art. 405, 4° co, che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell'interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall'art. 408, a mente del quale la scelta dell'amministratore avviene "con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario", dall'art. 405, 5° co. n. 6, che prevede che l'amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa "le condizioni di vita personale e sociale" del beneficiario» (T. Pinerolo 4.11.2004).

Ne consegue, in conclusione, la manifesta invalidità del gravato diniego, avendo l'Amministrazione scolastica resistente illegittimamente ed illogicamente preteso di escludere dall'ambito della “legale tutela” proprio l'*Amministrazione di sostegno*, che, esattamente al contrario, è stata introdotta e qualificata dall'ordinamento come misura di protezione privilegiata, applicabile anche alle ipotesi di incapacità psichica totale e permanente (**Trib. Di Busto Arsizio 29.09.2012**).

Sotto altro profilo l'azione dell'Amministrazione scolastica è illegittima per contraddittorietà e disparità di trattamento, avendo la stessa riconosciuto il diritto a precedenza, reclamato dalla sig.ra Petruzzi, ad una docente che si trova nelle medesime condizioni della ricorrente e, addirittura, con punteggio inferiore.

Nel dettaglio la sig.ra **MELI MARIELLA**, docente di ruolo in servizio nella Regione Lazio, **ha avuto riconosciuto il diritto a precedenza ex art 13 comma 1 punto V CCNI mobilità, in quanto esercente la funzione di amministratore di sostegno sulla di lei suocera**; in virtù di ciò la predetta docente ha ottenuto il trasferimento su Ambito 19 della provincia di Lecce. Si chiede, sul punto, all'On.le Giudicante di ordinare all'Amministrazione l'esibizione della documentazione inerente la sig.ra Meli Mariella.

PERICULUM IN MORA

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

Alla luce del dettato normativo in tema di tutela cautelare, va premesso che il provvedimento d'urgenza richiesto ex art. 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del c.d. *fumus boni iuris*, inteso quale evidente fondatezza della pretesa, e del *periculum in mora*, concepito come fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile e, dunque, non ristorabile per equivalente.

Ebbene quanto al *fumus boni iuris* esso è senza dubbio sussistente per quanto sopra ampiamente argomentato e dedotto in relazione alle prospettate violazioni di legge.

Relativamente al *periculum in mora* esso risiede, *in primis*, nella impossibilità per la ricorrente di svolgere la funzione di amministratrice di sostegno e, quindi, di adempiere all'incarico conferito dall'Autorità Giudiziaria.

A ciò si aggiunga che la sig.ra Petruzzi Maria Assunta, sempre con riferimento alla zia Petruzzi Antonia, usufruisce dei benefici di cui all'**art. 33 comma 3 della L. 104/92 (non riconosciuti dal MIUR ai fini del trasferimento!)** che afferma “*A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.*”. Inoltre, ai sensi del successivo **comma 5** “**Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede**” (All. 8).

Alla luce del disposto normativo, si evince pertanto con chiarezza che il Legislatore, al fine di garantire assistenza al portatore di handicap grave, ha posto in materia un criterio preferenziale in favore del lavoratore familiare nella scelta della sede di servizio e nel mantenimento della stessa (tribunale di Teramo ord. 12.11.2013).

L'Amministrazione, è bene ribadirlo, nelle proprie determinazioni deve applicare esclusivamente la legge, non potendosi tenere in alcun conto norme secondarie eventualmente contrastanti.

E' evidente, pertanto, che il mancato trasferimento della ricorrente (unitamente alla mancata

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

assegnazione provvisoria per l'a.s. in corso – **All. 16**) nell'ambito richiesto (ambito 20 della provincia di Lecce), in considerazione della **enorme distanza (1.108 km) tra la sede di servizio (Gallarate - VA) e quella in cui deve essere prestata assistenza (Tuglie - LE)**, configura un danno altrimenti non riparabile.

Sussiste, infatti, il pericolo effettivo ed imminente che, durante il tempo necessario alla definizione del giudizio ordinario, la ricorrente possa subire pregiudizi patrimoniali, e non, di rilevante entità soprattutto in considerazione delle funzioni e delle responsabilità che ella ha nei confronti della zia Petruzzi Antonia, sia per legge che per disposizione del Tribunale.

Si fa presente che la sig.ra Petruzzi Antonia ha bisogno di continua assistenza, in quanto necessitante cure e somministrazione giornaliera di farmaci, come da certificato medico contraddistinto al n. 25 degli allegati

Per tutto quanto sopra premesso, esposto e considerato la sig.ra PETRUZZI Maria Assunta, come in epigrafe domiciliata, rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, in accoglimento dell'invocato provvedimento cautelare e anche *inaudita altera parte*, Voglia così provvedere:

- previa incidentale declaratoria di illegittimità dei provvedimenti amministrativi menzionati in epigrafe, da operarsi ai fini della loro conseguente disapplicazione, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra Petruzzi Maria Assunta, docente di ruolo della scuola Primaria-posto comune, per tutte le ragioni esposte in parte motiva, al movimento territoriale interprovinciale richiesto per l'a.s. 2016/2017 su ambito 20 provincia di Lecce, anche in virtù della precedenza prevista ex art 13 comma 1 punto V del CCNI sulla mobilità dell' 8.04.2016 in favore di colui il quale esercita “legale tutela” di disabile in situazione di gravità;
- per l'effetto condannare la resistente Amministrazione scolastica all'adozione di tutti i provvedimenti necessari ai fini del trasferimento della sig.ra Petruzzi su Ambito 20 della provincia di Lecce o, in mancanza di sede disponibile, in altro ambito elencato tra le preferenze espresse nella istanza di trasferimento;
- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.

IN VIA ISTRUTTORIA si produce la seguente documentazione:

1. determinazione dell'Ufficio XIV Ambito Territoriale di Varese di non convalida della

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

domanda di mobilità

2. decreto MIUR.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE(U).0008793 29-07-2016 del Dirigente dell'Ufficio VI Ambito territoriale della provincia di Lecce
3. ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) in provincia di Lecce, pubblicato sul sito dell'Ufficio VI AT-Lecce in data 29.07.2016
4. DECRETO MIUR.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE(U).0011739.15-09-2016
5. ELENCO DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI pubblicato sul sito dell'Ufficio Vi di Lecce in data 15 Settembre 2016
6. Domanda mobilità territoriale sig.ra Petruzzi Maria Assunta
7. provvedimento del Giudice Tutelare di Lecce del 01.08.2013 di nomina come amministratrice di sostegno
8. dichiarazione personale
9. documentazione medica ai fini dei benefici ex art 33 L. 104/92
10. ricorso in opposizione del 3.08.2016
11. Ricevuta protocollo Ufficio Scolastico Lecce
12. Ricevuta protocollo Ufficio Scolastico Varese
13. Istanza di conciliazione ex art 135 CCNL scuola dell'11.08.2016
14. Ricevuta protocollo Ufficio Scolastico Varese
15. Stralcio CCNI mobilità docenti 2016/2017 fino ad art. 13.
16. Allegato 1 CCNI mobilità docenti 2016/2017
17. Decreto Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
18. Elenco posti residuati nella provincia di Lecce dopo le operazioni di mobilità territoriale
19. Risposta Ufficio XIV di Varese
20. domanda di assegnazione provvisoria nella provincia di Lecce a.s. 2016/2017
21. Ordinanza Tribunale di Trani 28744/2016 del 16.09.2016
22. Ordinanza Tribunale di Teramo

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

23. Articolo internet “Mobilità scuola 2016/2017: ecco gli errori nei trasferimenti che il MIUR nega”
24. Articolo internet “Mobilità 2016: Miur ammette errori, si va verso conciliazione. Soltanto una toppa, il danno è fatto”
25. Certificato medico posologia Petruzzi Antonia.

Ai fini di legge, si dichiara che il valore della presente controversia individuale di lavoro in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile, con conseguenziale riduzione *ope legis* del 50% del contributo unificato dovuto, pari, pertanto, ad € 259,00.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA NOTIFICAZIONE IN FORMA STRAORDINARIA EX ART. 151 C.P.C
NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

La sottoscritta Avv. Alessandra Maria Pinto, procuratore costituito in giudizio della ricorrente Petruzzi Maria Assunta

premesse

- che il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale nella provincia di Lecce ed in particolare nell'ambito 20 ex art. 6 CCNI mobilità 2016/2017, anche in virtù di precedenza ex art 13 comma 1 punto V CCNI mobilità 2016/2017;
- che l'onere di notifica ad eventuali controinteressati presuppone che gli stessi siano obiettivamente individuabili con facilità e certezza;
- che dall'esame dell' “*Elenco trasferimenti e passaggi personale docente di ruolo*” in provincia di Lecce relativo alla scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, pubblicato il 29.07.2016 - “organizzato” avuto riguardo, oltre che alla specifica “fase” in cui si svolge il movimento, altresì alla *tipologia di posto* (sostegno/comune/lingua); per ordine di priorità del tipo di precedenza; per preferenze territoriali per ambiti e per preferenze territoriali per Scuole – non risulta possibile identificare con certezza eventuali controinteressati-litisconsorti necessari (soggetti portatori di un “interesse analogo e contrario” a quello della ricorrente, che, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe risultare trasferita in provincia di Lecce al posto di uno di costoro)
- che sono residuati in provincia di Lecce, dopo le operazioni di mobilità territoriale, ben 35 posti di scuola primaria posto comune, di cui 14 nell'ambito 20 rivendicato dalla ricorrente;
- che i predetti 35 posti residuati sono stati destinati ad altrettanti docenti nelle operazioni di assegnazione provvisoria;

ALESSANDRA M. PINTO
AVVOCATO

– che, pertanto, anche in relazione a detti docenti non risulta possibile identificare con certezza eventuali controinteressati-litisconsorti necessari;

ritenuto

che la notifica del ricorso nei modi ordinari a tutti i soggetti facenti parte dei citati “*Elenchi*” sarebbe difatti impossibile a fronte dell'esorbitante numero dei destinatari dei quali, peraltro, non si conosce il relativo indirizzo.

Tutto ciò premesso, fa istanza affinché

L'ECC.MO TRIBUNALE
SEZIONE LAVORO

Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., **la notifica nei confronti di tutti i docenti** inseriti nell'*ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO 2016/2017* pubblicato sul sito dell'Ufficio VI di Lecce in data 29.07.2016, nonché nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'*ELENCO DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI 2016/2017* pubblicato sul sito dell'Ufficio VI di Lecce in data 15 Settembre 2016, **attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR** dei seguenti dati:

- a) avviso di notifica
- b) Testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio Sez. Lavoro e pedissequo Decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti e di richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR

Lecce, lì 27 settembre 2016

Avv. Alessandra M. Pinto